SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 17 maggio 1990 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1990, n. 116.

Regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonché delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le somministrazioni ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, dei dipendenti ispettorati di frontiera e delle rappresentanze all'estero;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 1990;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonché delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono i seguenti:

a) funzionamento di commissioni, comitati e consigli, con l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennità a favore dei componenti; relative spese per affitto locali, qualora non esista disponibilità di locali demaniali, ed oneri accessori, per attrezzature, arredamento, noleggio mezzi di trasporto e altro materiale eventualmente occorrente;

b) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi e pubblicazioni varie, relativi abbonamenti e lavori di rilegatura, nonché spedizione; abbonamenti a notiziari di agenzie di informazione ed a servizi di trascrizione di notizie diffuse a mezzo radio e televisione;

c) lavori di traduzione e di interpretariato da liquidarsi su presentazione di fattura o parcella da parte di traduttori ed interpreti estranei all'amministrazione e di fattura da parte di ditte e società commerciali, sempreché l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;

d) studi, rilevazioni ed analisi per lavori di carattere economico-commerciale; studi, rilevazioni e raccolte eseguiti dagli uffici del Ministero ed occorrenti al personale in servizio in Italia ed all'estero ed alle associazioni italiane, come materiale di informazione o strumento di lavoro;

e) stampa di volumi a seguito degli studi e rilevazioni di cui al punto *d)*; stampa di pubblicazioni tecniche ed amministrative, di pubblicazioni curate dall'Istituto diplomatico e di indici d'archivio, disegni, riproduzioni e materiale occorrente;

f) spese in Italia ed all'estero per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e promozione commerciale (fitto di locali, arredamento, spese di ufficio e di rappresentanza, spese per prestazioni occasionali, attrezzature, pubblicazioni, notiziari e bollettini, propaganda commerciale, esposizioni di prodotti italiani ed altre analoghe);

g) spese per l'organizzazione degli incontri internazionali bilaterali e multilaterali e per il ricevimento di Capi di Stato, Capi di Governo, di delegazioni, esponenti e personalità estere e italiane, operatori economici privati stranieri, relative spese di rappresentanza ed ospitalità (spese di viaggio ed alberghiere, addobbi, rinfreschi, colazioni di lavoro ed altre spese accessorie o similari; stampa di inviti, fotografie, noleggio automezzi e spese analoghe, doni e omaggi floreali secondo gli usi internazionali); spese di rappresentanza (rinfreschi, colazioni di lavoro, stampa di inviti ed altre spese accessorie o similari) dell'Istituto diplomatico in occasione di seminari, conferenze e riunioni di commissioni d'esame;

h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, acquisto di corone di fiori per cerimonie ufficiali italiane e dei Paesi ospitanti;

i) organizzazione di mostre e conferenze, convegni, riunioni, tournées di gruppi musicali e teatrali, manifestazioni cinematografiche, scambi giovanili, corsi curati dall'Istituto diplomatico e dal centro per l'informatica; fitto dei locali occorrenti, acquisto di materiale audiovisivo, copertura assicurativa di materiali espositivi, noleggio di mezzi di trasporto, rilascio di biglietti di viaggio ai partecipanti alle iniziative predette, relative spese di soggiorno e ospitalità ivi compresi i servizi alberghieri (alloggio, pasti e altre spese accessorie o similari), eventuali compensi; spese di spedizione del materiale occorrente per l'organizzazione di mostre od altre manifestazioni culturali;

l) trasporto e facchinaggio delle merci e delle bolgette diplomatiche, acquisto di etichette, piombini, ceralacca, sacchi, riparazione e lavaggio dei sacchi ed altri involucri, predisposizione di particolari imballaggi; trasporto e facchinaggio di atti e documenti per il riordinamento e la ristrutturazione degli archivi centrali del Ministero; spese all'estero di trasloco, trasporto e facchinaggio; spedizione di materiali e attrezzature destinati alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari, nonché alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

m) spese postali, telefoniche e telegrafiche in italia ed all'estero; spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento, acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo, pulizia dei locali, noleggio automezzi, traduzioni ed altre spese connesse al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari; spese per consulenze legali, sanitarie e tecniche all'estero, assicurazioni dei beni mobili e immobili; spese di fitto dei locali, ivi comprese le autorimesse, per le sedi all'estero e delle residenze e degli alloggi di cui rispettivamente all'art. 84, secondo comma, e all'art. 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con i relativi oneri accessori; spese all'estero per i servizi di sorveglianza nonché per lavori ed attrezzature riguardanti la sicurezza a seguito di formale autorizzazione ministeriale; analoghe spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche culturali italiane all'estero, ivi compresi i fitti dei locali e gli oneri accessori nonché la traduzione di libri italiani; spese per attività prescolastiche, doposcolastiche e per attività didattiche formative complementari, anche al di fuori delle ore di insegnamento;

n) visite mediche di controllo relative ad assenze dal servizio di dipendenti all'estero per le quali debbano incaricarsi professionisti locali; accertamenti sanitari da effettuare nei confronti del personale in servizio in Italia o all'estero ai fini del riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio o ai fini della dispensa dal servizio;

o) riparazione, manutenzione, assicurazione e spedizione di autoveicoli e motoveicoli, acquisto di pezzi di ricambio con l'osservanza delle norme del servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato, approvate con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, nonché delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, n. 687, tasse di immatricolazione e similari, lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

p) manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazioni dei locali, degli infissi, delle attrezzature fisse e degli impianti; manutenzione di giardini; acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta; acquisto, manutenzione, installazione e riparazione di impianti di climatizzazione;

q) spese in Italia ed all'estero per acquisto, installazione, fitto, leasing di impianti e apparecchiature telefoniche e apparecchi crittografici, stazioni radio, telescriventi, fotoriproduttori, videoregistratori, proiettori, apparecchiature per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive, apparecchiature per la trasmissione di dati e facsimili, macchine da scrivere e da stampa e mobili di sicurezza, apparecchiature elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati hardware e software, apparecchiature di microfilmatura ed altre macchine d'ufficio; archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attività connesse da parte di ditte e tecnici specializzati; manutenzione e riparazione dei suddetti apparati, ivi comprese le macchine del centro per l'informatica ed il relativo software, del centro cifra, del servizio stampa e informazione, della tipografia riservata e del centro fotorotolitografico; acquisto di parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede;

r) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, nonché di arredi e dotazioni; acquisto di strumenti scientifici, libri scolastici e sussidi didattici; acquisto e manutenzione di lavagne luminose, spese per acquisto e manutenzione di materiali ed attrezzature occorrenti per le attività sportive, tecniche ed artistiche;

s) corsi di formazione, aggiornamento e linguistici all'estero ed in Italia per il personale destinato o in servizio all'estero ivi compreso il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche e culturali e l'aggiornamento dei docenti stranieri di lingua italiana;

t) spese per la tutela e l'assistenza dei connazionali all'estero o in transito in Italia, ferme restando le disposizioni normative riguardanti la materia, ivi comprese le istruzioni emanate con apposite circolari, nonché spese per fronteggiare situazioni di emergenza nelle quali siano coinvolti le collettività e gli interessi italiani all'estero;

u) spese derivanti dalle operazioni elettorali a carico degli uffici all'estero;

v) spese minute di ordine corrente, non previste nei precedenti paragrafi, fino all'importo di L. 5.000.000.

2. Per le spese dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera è fatta salva la competenza spettante per legge al Provveditorato generale dello Stato.

3. Il limite di spesa per ogni lavoro, somministrazione o servizio di cui al presente articolo è fissato nella misura massima di L. 190.000.000 per spese dell'Amministrazione centrale e di L. 50.000.000 per le spese degli ispettorati di frontiera, delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. L'importo di lire 190.000.000 è ridotto a L. 80.000.000 per le spese di cui al comma 1, lettere *a), d), e)* e *s)*, ed a L. 50.000.000 per le spese di cui al comma 1, lettere *b), c), h), i), m), n), o), r), t)* e *u)*.

4. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta, per le spese riferite all'Amministrazione centrale, dai funzionari preposti agli uffici nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

5. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta, per le spese riferite agli ispettorati di frontiera, direttamente dai funzionari preposti agli ispettorati stessi.

6. Per le spese riferite alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari l'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta dai funzionari preposti alle rappresentanze ed agli uffici stessi fermo restando quanto previsto dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2.

1. Le spese in economia possono essere eseguite, sotto la diretta responsabilità dei funzionari incaricati:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta:

a) i lavori effettuati senza l'intervento di alcun imprenditore con materiali, utensili e mezzi di proprietà o in uso e con personale dell'Amministrazione;

b) le somministrazioni a pronta consegna, richiedendo, ove la spesa superi le L. 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale, preventivi con offerte ad almeno tre persone o ditte, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista rendano necessario il ricorso ad una determinata ditta o persona.

Art. 4.

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le somministrazioni ed i servizi affidati direttamente a persone o imprese di notoria capacità ed idoneità.

2. L'ordinazione dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'ufficio committente e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, italiane o locali, nonché la facoltà, per l'ufficio, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso.

3. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi di cui all'art. 1, devono richiedersi ad almeno tre persone o ditte ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la natura, l'unicità o l'urgenza del lavoro, della somministrazione e del servizio rendano necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta, ovvero nei casi in cui la spesa non superi l'importo di 5.000.000 di lire, al netto di ogni onere fiscale.

4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle somministrazioni, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

5. Per le spese dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera i prezzi indicati nei preventivi devono essere sottoposti al parere di congruità dei competenti organi tecnici, secondo la normativa vigente. A tal fine possono essere anche richiesti preventivi per prezzi unitari e per l'intero esercizio finanziario.

6. Per le spese da effettuare da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, i prezzi indicati nei preventivi, qualora siano superiori a Lit. 1.000.000 e inferiori a Lit. 5.000.000, in entrambi i casi al netto degli oneri fiscali, devono formare oggetto di apposita dichiarazione di congruità da parte dei funzionari ad essi preposti. Detti prezzi, ove superino l'importo di Lit. 5.000.000, al netto di ogni onere fiscale, devono essere sottoposti al parere di congruità del tecnico di fiducia della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, fatta salva la possibilità di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva del funzionario ad essi preposto per motivate ragioni e previa autorizzazione ministeriale.

7. Nel caso degli uffici all'estero, le modaltià di cui al presente articolo si osservano compatibilmente con le norme e le situazioni locali.

Art. 5.

1. I lavori, le somministrazioni e i servizi devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere collaudati dagli organi tecnici competenti o da persone esperte

all'uopo designate dal capo dell'ufficio. Per le spese da effettuarsi dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il collaudo è eseguito da persona esperta all'uopo designata dal funzionario preposto alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione centrale di richiedere l'intervento degli organi tecnici centrali o di inviare tecnici da essa stessa designati per i lavori, le somministrazioni ed i servizi attinenti alla sicurezza.

2. Per i lavori, le somministrazioni ed i servizi di importo non superiore a L. 7.000.000 per le spese dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera, ed a L. 30.000.000 per le spese delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, al netto di ogni onere fiscale, l'atto formale di collaudo è sostituito da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dai funzionari preposti agli uffici o da persone esperte da essi designate.

3. In caso di collaudo non può parteciparvi chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione e sorveglianza dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi.

4. È ammesso il collaudo parziale per le attrezzature, le somministrazioni, le opere ed i beni forniti, consegnati o eseguiti in modo distinto e separato secondo le norme di cui ai precedenti commi: in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. Le fatture e le note relative ai lavori, alle somministrazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento sono ammesse al pagamento dagli uffici dell'Amministrazione centrale corredate dell'autorizzazione di spesa, salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché della documentazione prevista dai precedenti articoli 4 e 5 e dalla normativa vigente in materia. Le medesime dovranno essere munite del visto di liquidazione sottoscritto dai funzionari preposti agli uffici stessi.

2. I documenti di cui al comma 1 devono essere prodotti in originale da allegare al titolo di spesa ed in copia da conservare agli atti, e corredati, qualora si tratti di acquisti di beni mobili, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri dei materiali di facile consumo.

Art. 7.

1. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento ordinate dall'Amministrazione centrale si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero qualora le esigenze di servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del cassiere del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

2. Al pagamento delle spese in economia eseguite dagli ispettorati di frontiera e dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari si provvede con aperture di credito, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dell'art. 2, primo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

3. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché nell'art. 1 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e per quanto concerne le spese all'estero nell'art. 2, terzo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e relativo regolamento. Ai predetti rendiconti devono essere allegate le fatture e le note in originale, corredate della documentazione prevista dai precedenti articoli 4 e 5 e, nel caso di acquisto di beni mobili, della prescritta presa in carico o della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri dei materiali di facile consumo, mentre copia dei predetti documenti deve essere conservata agli atti degli uffici.

Art. 8.

1. Gli articoli da 2 a 7 del presente regolamento, in quanto compatibili con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con il regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, si applicano ai lavori, provviste ed acquisti di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b)*, del citato regolamento di esecuzione.

Art. 9.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento concernente le spese in economia del Ministero degli affari esteri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1981, n. 346.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000».

Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi «L. 7.200.000».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.

— Il secondo comma dell'art. 84 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che: «Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finché le stesse permangano, Il Ministero degli affari esteri può concedere in uso al personale locali siti in immobili presi in fitto».

— Il testo dell'art. 177 del citato D.P.R. n. 18/1967 è il seguente:

«Art. 177 (*Residenze di servizio*). — I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per sé, per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.

Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennità personale.

I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione».

— Il R.D. n. 746/1926 approva il regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato.

— Il D.P.R. n. 687/1971 approva il regolamento per gli automezzi in uso alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di 1ª categoria.

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il testo degli articoli 7, 8 e 9 è rispettivamente il seguente:

«Art. 7 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti generali*). — Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)* e *o)* sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quando previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, semprechè, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti da precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13».

«Art. 8 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori)*. — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa e che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ed essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i)*, sono definitivi».

«Art. 9 *(Attribuzioni particolari dei primi dirigenti)*. — Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti letture;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *i)*, sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m)* dell'art. 7».

I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n. 223.

— Gli articoli 27 e 31 del citato D.P.R. n. 748/1972 così dispongono:

«Art. 27 *(Carriera diplomatica)*. — La carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 7, 10 primo comma, 11, 14, 19 primo e secondo comma, 20, 21, 67 e 68 del presente decreto.

Le disposizioni degli articoli 8 secondo e terzo comma, 9 e 10 secondo comma, si applicano, di norma, ai funzionari preposti rispettivamente agli uffici ed ai reparti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le attribuzioni di cui agli articoli 8 secondo e terzo comma e 10 secondo comma possono essere esercitate, in relazione alla disciplina conseguente dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dai funzionari preposti ai gruppi di uffici previsti dall'art. 17 del decreto stesso».

«Art. 31 *(Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali)*. — Le materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 24 quinto comma e, limitatamente alle promozioni per merito comparativo, 54, primo comma, restano disciplinate, per quanto riguarda i funzionari amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali dell'Amministrazione degli affari esteri, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, secondo comma, e 19 sono applicabili secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 27 del presente decreto.

L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato ad eccezione del secondo comma quale modificato dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Le promozioni ad ispettore generale amministrativo ed a ispettore superiore amministrativo del ruolo ad esaurimento ai sensi degli articoli 61 e 65 del presente decreto restano disciplinate dal precedente ordinamento con esclusione delle disposizioni concernenti le aliquote degli scrutinandi, la partecipazione ai corsi ed i requisiti di servizio».

— Il testo dell'art. 75 del già citato D.P.R. n. 18/1967 è il seguente:

«Art. 75 *(Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo- contabili all'estero)*. — I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di I categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilità attendendo specialmente:

a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre Amministrazioni o di terzi;

b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonché delle spese per conto di altre Amministrazioni o di terzi;

c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti amministrativo-contabili;

d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio;

e) alla vigilanza sulle attività svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art. 76.

I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato:

a) dell'applicazione della tariffa consolare;

b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate;

c) della conservazione e manutenzione, in qualità di consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.

Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio più funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al funzionario più elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli altri funzionari.

Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera *c)* del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, è il seguente:

«Art. 48. — *Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.*

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

Nota all'art. 6:

— Il quarto comma dell'art. 50 del R.D. n. 2440/1923 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) prevede che: «Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa».

Note all'art. 7:

— Il terzo comma dell'art. 6 del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. n. 718/1979 affida ai cassieri il compito di provvedere ad effettuare il pagamento delle altre spese che debbono eseguirsi in economia a norma degli speciali regolamenti previsti dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

— Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), come modificato dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, e dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento [il limite di 480 milioni di lire è stato elevato a 900 milioni di lire dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, *n.d.r.*].

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

— Il primo comma dell'art. 2 della legge n. 15/1985 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri) prevede che: «Gli ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero hanno valore di ordini di accreditamento e vengono trasmessi in copia, oltre che agli uffici destinatari, alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Ai fondi così accreditati si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, secondo norme di adeguamento da emanarsi con il regolamento di cui al successivo art. 8».

— Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse. Il testo degli articoli 60 e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D. Lgt. 22 giugno 1944, n. 154), e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

— Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 sopraripportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte). La misura attuale della sanzione è quindi «non maggiore di lire duecentoquarantamila».

— Il testo dell'art. 1 del R.D. n. 1454/1933 (Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili) è il seguente:

«Art. 1. — Ai funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quando il ritardo non dipenda da forza maggiore, può essere applicata dalla Corte dei conti, previa contestazione all'interessato, la pena pecuniaria sino a L. 240.000, ove non sia già stata applicata dalla competente amministrazione centrale la penalità analoga prevista dall'art. 337 dello stesso regolamento.

La stessa penalità può essere applicata ai regi agenti all'estero che non trasmettano la contabilità nei termini di cui agli articoli 307 e 312 del regolamento consolare approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996, modificato col regio decreto 5 settembre 1888, n. 5756 (serie III).

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei riguardi dei funzionari che non diano esauriente risposta ai rilievi degli uffici incaricati della revisione entro il termine che sarà stabilito da tali uffici con i rilievi stessi».

La pena pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo surriportato è stata prima aumentata mediante elevazione di sessanta volte dell'originaria misura di L. 1.000 dall'art. 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, e poi così aumentata mediante elevazione di 240 volte del limite originario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422.

— Il terzo comma dell'art. 2 della già citata legge n. 15/1985 prevede che: «Le altre spese da effettuarsi all'estero, nonché i relativi rendiconti, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'art. 8 della presente legge».

Note all'art. 8:

— La legge n. 49/1987 reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— Il D.P.R. n. 177/1988 approva il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 49/1987. Si trascrive il testo del relativo art. 23, comma 1, lettera *B)*:

«1. Per l'organizzazione, la sistemazione logistica, il funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge, e per la gestione dei relativi servizi la Direzione generale:

A) (Omissis);

B) Può effettuare lavori, provviste, servizi, acquisti e quanto altro necessario, in particolare relativamente a:

1) funzionamento di comitati e commissioni, con eventuali compensi ed altre indennità a favore dei componenti;

2) traduzioni, da liquidarsi su presentazione di fatture da parte di ditte, società commerciali o interpreti professionisti, sempreché la Direzione generale non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;

3) studi, rilevazioni, analisi e consulenze per lavori ed attività di carattere specialistico mediante contratti di ricerca e consulenza con università, istituti pubblici e privati di ricerca, con esperti del settore pubblico e privati;

4) iniziative di informazione attinenti alla cooperazione, allo sviluppo e all'attività della Direzione generale, quali in particolare l'approntamento e la stampa di pubblicazioni anche a carattere periodico, di ricerche, documentazione, studi e rilevazioni, nonché l'effettuazione di ricognizioni conoscitive;

5) redazione di articoli, servizi, notiziari, bollettini, e conferenze corrispondendo i relativi compensi ed onorari e le eventuali spese;

6) spese per l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi, convegni, seminari e conferenze in Italia e all'estero in materia di cooperazione allo sviluppo;

7) locazione di immobili per la sistemazione logistica della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale;

8) manutenzione ordinaria, lavori di ampliamento, adattamento e riparazione degli immobili e degli impianti;

9) acquisto, riparazione, manutenzione e custodia di automezzi; acquisto di pezzi di ricambio; immatricolazione; provviste di carburante, di lubrificante e di altro materiale di consumo; noleggio di automezzi;

10) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, apparecchiature ed arredi;

11) spese di dattilografia e riproduzione di documenti da liquidarsi su presentazione di fattura;

12) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo; spese per produzioni cinematografiche, audiovisive e radiotelevisive;

13) trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio relativi a forniture;

14) acquisti di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari e pubblicazioni varie, di documentari cinematografici, di audiovisivi, relativi abbonamenti e lavori di rilegatura, nonché spese di spedizione;

15) acquito di generi di cartoleria, di litografia e fotografia, di fotoriproduttori, di macchine da stampa e mobili di sicurezza;

16) accertamenti sanitari nei confronti del personale comandato e aggiuntivo e di quello di cui al titolo IV;

17) spese postali, spese di allaccio e di utenza ai servizi telefonici, telegrafici e telex, nonché per il consumo di energia elettrica, gas, acqua e per analoghi servizi, consumi ed utenze;

18) spese per l'organizzazione e l'effettuazione delle visite di cui all'art. 37, comma 4, della legge».

90G0156

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 28 marzo 1990.

Rettifica al decreto ministeriale 18 aprile 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone ricadenti nei comuni di Montenero di Bisaccia, Campomarino e S. Giacomo degli Schiavoni ed alla integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1970, riguardante i comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1985, con il quale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico alcune zone ricadenti nei comuni di Montenero di Bisaccia, Campomarino e S. Giacomo degli Schiavoni e si è provveduto all'integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1970, riguardante i comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino;

Considerato che la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso con nota n. 3531 del 6 marzo 1990 e nota n. 4371 del 20 marzo 1990 ha comunicato che nel momento dell'apposizione del vincolo è stata utilizzata una cartografia non aggiornata e quindi nel testo del decreto sopracitato a pag. 24 della *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, rigo 34 è stato scritto per mero errore materiale «arriva al fiume Biferno e ne risale il corso ...» invece di «arriva al fiume Biferno e ne risale il corso attuale»; a pag. 24 della medesima *Gazzetta Ufficiale*, colonna prima, rigo 50 è stato scritto per mero errore materiale «fogli di mappa numeri 6, 12, 22, 23» invece di «fogli di mappa numeri 6, 12, con l'esclusione del vincolo delle particelle numeri 45, 50, 57, 8, 12, 11, 29, 61, 7, 33, 9, 10, 42, 58, 80, 79, 81, 78, 82, 4, 5, 6, 60, 59, 56, 62, 49, 55, 34, 31, 91, 54, 53, 95, 97, 92, 90, 88, 86, 85, 87, 89, 84, 96,

94, 93, 22, 23»; a pag. 24 della medesima *Gazzetta Ufficiale*, colonna seconda, rigo 58 è stato scritto per mero errore materiale «fogli di mappa numeri 6, 12, 22, 23» invece di «fogli di mappa numeri 6, 12, con l'esclusione dal vincolo delle particelle numeri 45, 50, 57, 8, 12, 11, 29, 61, 7, 33, 9, 10, 42, 58, 80, 79, 81, 78, 82, 4, 5, 6, 60, 59, 56, 62, 49, 55, 34, 31, 91, 54, 53, 95, 97, 92, 90, 88, 86, 85, 87, 89, 84, 96, 94, 93, 22, 23»;

Decreta:

Il sopracitato decreto ministeriale 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1985, è così rettificato: a pag. 24 della *Gazzetta Ufficiale*, colonna prima, rigo 34 le parole «arriva al fiume Biferno e ne risale il corso ...» sono sostituite dalle parole «arriva al fiume Biferno e ne risale il corso attuale»; a pag. 24 della medesima *Gazzetta Ufficiale*, colonna prima, rigo 50 e colonna seconda, rigo 58 le parole «fogli di mappa numeri 6, 12, 22, 23» sono sostituite dalle parole «fogli di mappa numeri 6, 12, con l'esclusione dal vincolo delle particelle numeri 45, 50, 57, 8, 12, 11, 29, 61, 7, 33, 9, 10, 42, 58, 80, 79, 81, 78, 82, 4, 5, 6, 60, 59, 56, 62, 49, 55, 34, 31, 91, 54, 53, 95, 97, 92, 90, 88, 86, 85, 87, 89, 84, 96, 94, 93, 22, 23».

La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, 28 marzo 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A2193

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1990.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963) e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966), del 15 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1971), del 10 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 27 luglio 1971), del 5 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975), del 29 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975), del 27 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 agosto 1976), del 27 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 28 dicembre 1977), del 15 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 20 marzo 1979), del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 24 giugno 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 7 marzo 1983), del 10 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984), del 15 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985), del 19 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1985), del 16 dicembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985), del 9 maggio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1986), del 13 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986), del 9 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1987) e del 27 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 10. — I primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 2.000.000.

Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 2.000.000, relative alla ricevitoria dove sono state effettuate le giuocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giuocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami».

Art. 13. — I primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«I premi di quota unitaria non superiori a L. 2.000.000 sono pagati a favore ed a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

I premi di quota unitaria superiore a L. 2.000.000 sono pagati a favore ed a spese del vincitore il cui nome, cognome ed indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2192

DECRETO 11 maggio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 17 e 19 marzo 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Imperia, per la disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio;

in data 29 marzo 1990: conservatoria dei registri immobiliari e uffici del registro: successioni, bollo e demanio; atti civili e giudiziari di La Spezia, per l'adesione ad uno sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, del personale in servizio presso i menzionati uffici;

in data 5 aprile 1990: ufficio del registro di Albano Laziale, per l'adesione ad uno sciopero del personale della carriera direttiva, in servizio presso il detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli aventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici dell'imposta sul valore aggiunto, di conservatoria dei registri immobiliari e del registro è accertato come segue:

IN DATA 17 E 19 MARZO 1990

Regione Liguria:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Imperia.

IN DATA 29 MARZO 1990

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia;
ufficio del registro successioni bollo e demanio di La Spezia;
ufficio del registro atti civili e giudiziari di La Spezia.

IN DATA 5 APRILE 1990

Regione Lazio:

ufficio del registro di Albano Laziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2210

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 maggio 1990.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1983 (settennali), 1° giugno 1984 (settennali), 1° dicembre 1984 (settennali), 18 dicembre 1985 (quinquennali), 1° dicembre 1987 (quinquennali) e 1° giugno 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1990 e scadenza nel mese di dicembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1983, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 5 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 321077/66-AU-98 del 7 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 dicembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 429875/66-AU-148 del 27 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 252278/66-AU-161 del 26 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° giugno 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.400 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1990 e scadenza nel mese di dicembre 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1990, relative ai suddetti certificati di credito:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 716152 del 16 novembre 1983, n. 210045 del 21 maggio 1984, n. 215061 del 17 novembre 1984, n. 321077 del 7 dicembre 1985, n. 429875 del 27 novembre 1987 e n. 252278 del 26 maggio 1988, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1990, è determinato nella misura:

del 6,50% per i CCT settennali 1° dicembre 1983 - codice ABI 1670, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 14;

del 6,25% per i CCT settennali 1° giugno 1984 - codice ABI 12811, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 13;

del 6,00% per i CCT settennali 1° dicembre 1984 - codice ABI 12819, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 12;

del 5,80% per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985 - codice ABI 12847, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 10;

del 6,65% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987 - codice ABI 13007, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 6;

del 6,85% per i CCT quinquennali 1° giugno 1988 - codice ABI 13019, emessi per lire 1.400 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.208.144.000.000, così ripartite:

L. 162.500.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

L. 406.250.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1984;

L. 390.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1984;

L. 87.000.000.000 per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985;

L. 66.497.500.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987;

L. 95.896.500.000 per i CCT quinquennali 1° giugno 1988,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

90A2227

DECRETO 16 maggio 1990.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1985 (decennali), 1° giugno 1986 (decennali), 18 giugno 1986 (settennali), 1° giugno 1987 (decennali) e 22 giugno 1987 (quadriennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1990 e scadenza nel mese di giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313993/66-AU-84 del 14 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 623322/66-AU-112 del 26 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 623531/66-AU-113 dell'11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 giugno 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 990.855.000.000;

n. 427102/66-AU-136 del 25 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.430 miliardi;

n. 427318/66-AU-137 del 6 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1987, recante un'emissione di CTS quadriennali con godimento 22 giugno 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 14 maggio 1985, del 26 maggio 1986, del 25 maggio 1987 e del 6 giugno 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 giugno 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1990 e scadenza nel mese di giugno 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1990, relative ai suddetti certificati di credito:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313993 del 14 maggio 1985, n. 623322 del 26 maggio 1986, n. 427102 del 25 maggio 1987 e n. 427318 del 6 giugno 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 623531 dell'11 giugno 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1991, è determinato nella misura:

dell'11,75% per i CCT decennali 1° giugno 1985 - codice ABI 12829, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 6;

del 12% per i CCT decennali 1° giugno 1986 - codice ABI 12861, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 5;

dell'11,75% per i CCT settennali 18 giugno 1986 - codice ABI 12862, circolanti per L. 990.855.000.000, cedola n. 5;

del 12,95% per i CCT decennali 1° giugno 1987 - codice ABI 12889, emessi per lire 1.430 miliardi, cedola n. 4;

del 6,10% per i CTS quadriennali 22 giugno 1987 - codice ABI 12891, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.250.106.174.500, così ripartite:

L. 587.500.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1985;

L. 300.000.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1986;

L. 116.425.462.500 per i CCT settennali 18 giugno 1986;

L. 185.183.212.000 per i CCT decennali 1° giugno 1987;

L. 60.997.500.000 per i CTS quadriennali 22 giugno 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

90A2228

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 aprile 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Miralago a r.l.», in Gramolazzo di Minucciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 settembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Miralago - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gramolazzo di Minucciano (Lucca), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Miralago - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gramolazzo di Minucciano (Lucca), costituita per rogito notaio Cinelli Alessandro in data 14 febbraio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Costa Reghini Simoni Stefano, nato a Lucca il 10 novembre 1959 e residente in Capannori (Lucca), frazione Lappato, via Vichialle, 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A2207

DECRETO 30 aprile 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia altinese», con sede in Altino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 novembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia altinese», 0con sede in Altino (Chieti), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia altinese», con sede in Altino (Chieti), costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Jorio in data 9 marzo 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Giovanni Bevilacqua, nato a Padova il 18 luglio 1946 e residente in Pescara, via Milano, 10;

avv. Gianna Colasanti, nata a Merano il 17 febbraio 1950 e residente in Roma, viale G. Mazzini, 134;

dott.ssa Carla De Meo, nata a Roma l'11 agosto 1949 ed ivi residente in via Rubicone, 42,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A2208

DECRETO 30 aprile 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola Adriatica» a r.l. che assume la sigla «Ort.A. - Coop. a r.l.», con sede in Ortona, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 31 gennaio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola Adriatica» a r.l. che assume la sigla «Ort.A. - Coop. a r.l.», con sede in

Ortona (Chieti), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Cooperativa ortofrutticola Adriatica» a r.l. che assume la sigla «Ort.A. - Coop. a r.l.», con sede in Ortona (Chieti), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Scaccia in data 16 febbraio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Lello Scopa, nato a Chieti il 23 dicembre 1926 ed ivi residente in viale IV Novembre, 13;

avv. Claudio Sadurny, nato a Roma il 1° gennaio 1948 ed ivi residente in viale Mazzini, 134;

rag. Dante Olivieri, nato a Portici l'8 aprile 1922 e residente in Roma, via Penta, 12,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A2209

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1989.

Determinazione, per l'anno 1990, del contributo per assistenza sanitaria dovuto ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 6, lettera *a)*, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 288, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979;

Visti gli articoli 10 e 11 della richiamata convenzione che prevedono che i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svezia e titolari di una sola pensione o rendita svedese, iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a corrispondere una quota annua pro-capite determinata dalla competente autorità italiana;

Visto l'art. 34 della stessa convenzione che indica l'autorità competente a fissare la predetta quota;

Ritenuto di fissare quote capitarie distinte per i familiari dei lavoratori e per i titolari di pensione e loro familiari;

Ritenuto di prendere a base per la determinazione delle quote pro-capite i costi medi dell'assistenza sanitaria in Italia, per l'anno 1989, per le anzidette categorie, applicando agli stessi un incremento pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 1990;

Visti i propri decreti con i quali sono state stabilite le modalità di riscossione per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1982 concernente le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria con oneri a carico di istituzioni estere;

Considerato che le spese sostenute per le prestazioni erogate in base alla convenzione italo-svedese di sicurezza sociale non sono oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti italiane e svedesi;

Ritenuto, pertanto, non estensibile agli assistiti temporaneamente presenti in Italia, la particolare disciplina sulla partecipazione alla spesa sanitaria, prevista dal terzo comma dell'art. 1 del richiamato decreto del 25 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

I familiari, residenti in Italia, dei lavoratori occupati in Svezia, che, ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale ratificata con legge 27 aprile 1982,

n. 288, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1990 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 885.000.

Il predetto contributo annuo è ridotto a L. 442.500 per i soggetti che chiedono di fruire dell'assistenza in data successiva al 30 giugno 1990.

I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.

Art. 2.

I titolari della sola pensione o rendita svedese nonché i loro familiari, residenti in Italia, che, ai sensi della richiamata convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1990 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 1.545.000.

Il predetto contributo annuo è ridotto a L. 772.500 per i soggetti che chiedano di fruire dell'assistenza sanitaria in data successiva al 30 giugno 1990.

Art. 3.

I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, nel caso in cui i soggetti siano già iscritti al Servizio sanitario nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I contributi previsti sono riscossi dall'I.N.P.S. con le modalità stabilite per la riscossione del contributo dell'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri residenti, in quanto compatibili.

Art. 4.

I contributi disciplinati dal presente decreto sono alternativi a quelli previsti per i cittadini italiani e per i cittadini svedesi rispettivamente dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

I soggetti di cui agli articoli 1 e 2, che chiedano o confermino l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a compilare e sottoscrivere la scheda statistica di cui al fac-simile allegato al presente decreto.

La scheda deve essere allegata alla domanda di prima iscrizione o di conferma dell'iscrizione.

La scheda è trasmessa, a cura dell'unità sanitaria locale che riceve la domanda, al Ministero della sanità - Ufficio attuazione Servizio sanitario nazionale - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 6.

I cittadini svedesi, residenti o temporaneamente in Italia, che hanno diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura e nei limiti previsti per i cittadini italiani residenti.

Nei casi in cui siano previste esenzioni dalla partecipazione alla spesa in relazione all'ammontare dei redditi personali imponibili ai fini dell'IRPEF, si fa riferimento al reddito complessivo conseguito nell'anno 1989 in Italia e all'estero.

Alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF, i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva.

Per i soggetti che non hanno redditi propri si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico, ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.

I redditi devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni, aventi diritto all'assistenza sanitaria ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. All'autocertificazione deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi (Mod. 740) o del Mod. 101, se presentati, e delle certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere.

Per la conversione in lire italiane dei redditi in valuta straniera si applica il tasso di cambio vigente alla data della certificazione o dell'autocertificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1989

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1990
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 381

ALLEGATO

ASSICURAZIONE VOLONTARIA PRESSO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AI SENSI DELLA CONVENZIONE ITALO-SVEDESE DI SICUREZZA SOCIALE

Scheda statistica

Prima iscrizione ☐
Conferma iscrizione ☐

A) *Parte da compilare a cura dell'iscritto.*

Cognome ....
Nome ....
Luogo di nascita ....
Data di nascita ....
Nazionalità ....
Domicilio all'estero ....
(Località) (Stato)
Professione ....
Codice fiscale italiano ....
Residenza in Italia comune di .... via ....

Familiari a carico:

Cognome e nome	Data di nascita	Rapporti di parentela	Eventuali redditi

Firma dell'iscritto

B) *Parte da compilare a cura dell'ufficio.*

La domanda di iscrizione è stata presentata in data ....

Timbro della U.S.L. ....

Firma del funzionario responsabile

90A2191

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 7 marzo 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1989, n. 117) che ha modificato lo statuto della scuola diretta a fini speciali per «tecnici di audiometria e protesizzazione acustica»;

Rilevata la presenza nel predetto decreto del Presidente della Repubblica di un errore materiale nella intitolazione della scuola;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1989 citato nelle premesse è così rettificato:

L'intitolazione della scuola che recita: «Scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione» è rettificata in: «Scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 7 marzo 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A2195

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 316, concernente la normativa generale delle scuole dirette a fini speciali, è aggiunta nell'elenco di tali scuole, la scuola diretta a fini speciali per tecnici di gestione della produzione manifatturiera.

Art. 2.

Dopo l'art. 354, e con lo spostamento della numerazione successiva, è inscrito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di gestione della produzione manifatturiera.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di gestione della produzione manifatturiera

Art. 355. — È istituita presso l'Università di Padova la scuola diretta a fini speciali per tecnici di gestione della produzione manifatturiera.

La scuola ha il compito di preparare tecnici professionalmente qualificati per la gestione di reparti o impianti per la produzione manifatturiera.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di gestione della produzione manifatturiera.

Il corso di studi ha la durata di due anni ed è organizzato in quattro semestri. In ciascun anno saranno effettuate duecentocinquanta ore di insegnamento, centosettanta ore di attività pratiche guidate e ottanta ore di tirocinio presso imprese industriali.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta studenti per l'intero corso.

Provvede al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, che richiederà la collaborazione di altre facoltà o dipartimenti operanti nel settore economico.

La scuola potrà avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di strutture extra universitarie particolarmente qualificate nei settori di interesse della scuola.

Nel manifesto annuale della scuola vengono indicate la sede della scuola e le sedi degli eventuali enti convenzionati della cui collaborazione la scuola potrà avvalersi.

La scuola è articolata in più indirizzi. Il piano degli studi comprende i seguenti insegnamenti:

Primo anno - 1° semestre:

1) istituzioni di matematica;
2) elementi di informatica;
3) funzioni aziendali;
4) organizzazione del lavoro (tempi e metodi).

Primo anno - 2° semestre:

5) elementi di disegno e tecnologia meccanica;
6) sistemi produttivi I (Principi di progettazione);
7) una materia di indirizzo;
8) una materia di indirizzo.

Secondo anno - 1° semestre:

9) analisi dei costi e valutazione degli investimenti;
10) progettazione e industrializzazione assistite da calcolatore (CAD/CAPP);
11) sistemi produttivi II (Principi di gestione);
12) una materia di indirizzo.

Secondo anno - 2° semestre:

13) fabbricazione assistita da calcolare (CAM);
14) una materia di indirizzo;
15) una materia di indirizzo;
16) una materia di indirizzo.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il consiglio della scuola attiva, anno per anno, uno o più degli indirizzi seguenti, sino ad un massimo di tre:

Indirizzi:

1) tecnologie meccaniche;
2) impianti meccanici;
3) tecnologie informatiche;
4) tecnologie dell'automazione;
5) tecnologie tessili e dell'abbigliamento.

Le materie di ciascun indirizzo sono elencate qui di seguito:

1) Indirizzo tecnologie meccaniche:

7) materiali e processi di lavorazione;
8) lavorazioni meccaniche;
12) tecnologie di produzione delle macchine utensili;
14) manutenzione delle macchine e degli impianti industriali;
15) costruzione di macchine;
16) economia ed organizzazione aziendale.

2) Indirizzo impianti meccanici:

7) materiali e processi di lavorazione;
8) impianti meccanici;
12) gestione degli impianti industriali;
14) logistica industriale;
15) controllo automatico dei sistemi produttivi;
16) economia ed organizzazione aziendale.

3) Indirizzo tecnologie informatiche:

7) programmazione dei calcolatori;
8) metodi quantitativi;
12) automazione industriale (componentistica);
14) robotica e sistemi di manipolazione;
15) controllo automatico dei sistemi produttivi;
16) sistemi informativi di gestione della produzione.

4) Indirizzo tecnologie dell'automazione:

7) materiali e processi di lavorazione;
8) metodi quantitativi;
12) automazione industriale (componentistica);
14) robotica e sistemi di manipolazione;
15) controllo automatico dei sistemi produttivi;
16) economia ed organizzazione aziendale.

5) Indirizzo tecnologie tessili e dell'abbigliamento:

7) materiali e processi di lavorazione;
8) tecnologie tessili;
12) tecnologie dell'abbigliamento;
14) tecnologia dei materiali macromolecolari;
15) controllo automatico dei sistemi produttivi;
16) economia ed organizzazione aziendale.

L'attività pratica comporta la frequenza a laboratori dell'Università e di enti convenzionati nonché l'esecuzione di esercitazioni guidate e la partecipazione a visite tecniche secondo un programma predisposto dal consiglio della scuola, inteso a far acquisire all'allievo una conoscenza diretta delle principali tecniche di gestione e produzione manifatturiera.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida ed il coordinamento di uno o più docenti designati dal consiglio della scuola, consiste nella partecipazione, per un periodo non inferiore a centosessanta ore complessive nel biennio, ad un programma di addestramento tecnico presso uffici, laboratori o reparti di aziende manifatturiere.

La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche è obbligatoria. Gli esami dei vari insegnamenti consistono in una prova scritta (o pratica) e/o in una orale.

L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato scritto preparato dallo studente sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 30 marzo 1990

Il rettore: BONSEMBIANTE

90A2196

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 23, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Agostina Zanellotti, nata a Fombio (Milano) il 2 agosto 1908 e deceduta a Codogno il 6 febbraio 1987, con testamenti olografi del 22 agosto 1982, pubblicati dal notaio Cesare Bignami in Codogno con verbale 3 aprile 1987, n. 10722 di repertorio e registrati il 13 aprile 1987 al n. 586, consistente in un appartamento sito in Codogno, via Vittorio Emanuele n. 111, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 228, valutato in L. 20.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

90A2197

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro

Con decreto ministeriale 26 aprile 1990 sono state approvate le modifiche degli articoli 3, 7, 9, 10, 21, 39 e 44 dello statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro.

90A2201

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 59/1° sett. del 2 marzo 1990 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) Banca popolare dell'Emilia la somma di L. 5.400.000;

2) Casa farmaceutica Glaxo di Verona la somma di L. 3.000.000;

3) Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 1.000.000;

4) Banca di S. Geminiano e S. Prospero la somma di L. 500.000,

da destinare ad istituti universitari.

90A2199

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1/14-6/489 II sett. del 17 marzo 1990 l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad accettare da parte della defunta sig.ra Benvenuta Levi ved. Dalla Torre il lascito consistente nelle pubblicazioni del fratello Doro Levi e nella propria biblioteca per un totale di settecentocinquantotto volumi, per un valore di L. 3.826.000 da destinare al dipartimento di scienze dell'antichità.

90A2200

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 febbraio 1990 concernente: «Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1990).

Nella tabella delle tariffe dei compensi per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri allegata al decreto citato in epigrafe, riportata alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero d'ordine 3, nella colonna relativa ai Generi e specie, dove è scritto: «Mais e girasole (ibridi)», si legga: «Mais, girasole *e sorgo* (ibridi)».

90A2203

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PHISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000